

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE
PER L'OCCUPAZIONE
DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

(D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, art. 63)

Approvato con deliberazione consiliare n° 10 del 03.12.1998,
rettificato con atto C.C. n° 10 del 01.02.1999
e n° 6 del 15.02.2000 e n.54 del 17.12.2014

Art. 1
Ambito e finalità del regolamento

1.- Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, art. 63, disciplina i criteri di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni per le occupazioni medesime.

Sono disciplinate, altresì, la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le sanzioni.

2.- Con i termini "suolo pubblico" e "spazio pubblico", nel presente regolamento si intendono le aree pubbliche e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.

3.- Nel presente regolamento con i termini "occupazione" e "occupare" si intende la disponibilità o l'occupazione, anche di fatto, di suolo pubblico, di spazi pubblici o di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune che li sottragga all'uso della collettività, ivi comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati.

4.- Non sono considerate aree comunali, ai fini dell'applicazione del canone, le strade statali e provinciali situate all'interno dei centri abitati del Comune.

Art. 2
Distinzione delle occupazioni ed atto di concessione

1.- Le occupazioni sono permanenti o temporanee in relazione ai seguenti criteri:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile aventi durata non inferiore all'anno che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.

2.- Qualsiasi occupazione di aree o spazi di cui all'art. 1, co. 2, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato. Non è richiesta la concessione per occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci.

2bis. - Sono assoggettate a richiesta di concessione, con le modalità previste nel successivo art. 3, le attività elencate in forma esemplificativa e non esaustiva nel Titolo III del vigente Regolamento comunale di Polizia Urbana.

3.- E' facoltà del Comune vietare l'occupazione per comprovati motivi di interesse pubblico, contrasto con disposizioni di legge o regolamenti, nonché dettare eventuali prescrizioni che si rendano necessarie, in particolare sotto il profilo del

decoro e della viabilità.

4.- Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:

- a) difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione;
- b) che si protraggano oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione medesima.

5.- In tutti i casi di occupazione abusiva, l'Amministrazione Comunale, previa contestazione delle relative violazioni, dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti abusivi un congruo termine per provvedervi. Trascorso tale termine, si procede d'ufficio con il conseguente addebito agli occupanti di fatto delle spese relative.

6.- Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecata a terzi per effetto dell'occupazione.

7.- Alle occupazioni abusive sono applicate le stesse tariffe previste per le analoghe tipologie riferite alle occupazioni regolarmente autorizzate, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni.

Art. 3

Domanda di occupazione

1.- Chiunque intenda occupare sul territorio comunale spazi ed aree di cui all'art. 1, comma 2, in via temporanea o permanente, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione.

2.- La domanda di concessione deve essere redatta in carta legale sull'apposito stampato predisposto dal Comune e deve contenere:

- a) nel caso di persona fisica o impresa individuale: le generalità, la residenza, il domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente nonchè il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
- b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla precedente lett. a): la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita IVA (qualora il richiedente ne sia in possesso) nonchè le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda. Nel caso di condomini, la domanda deve essere sottoscritta dall'amministratore;
- c) l'ubicazione e la determinazione della porzione di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare;
- d) la superficie o l'estensione lineare che si intende occupare;
- e) la durata e, eventualmente, la frequenza per le quali si richiede l'occupazione;
- f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare l'area nonchè la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.

3.- La domanda deve essere corredata dall'eventuale documentazione tecnica.

Il richiedente è tuttavia tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.

4.- La domanda, predisposta secondo le modalità sopra indicate, dovrà essere presentata:

- a) per le occupazioni permanenti: almeno 30 (trenta) giorni prima della data indicata per l'inizio dell'occupazione stessa;
- b) per le occupazioni temporanee: almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per l'occupazione.

Per i venditori ambulanti non titolari di concessione che effettuino occupazioni occasionali e non ricorrenti di durata inferiore ad un giorno, previa autorizzazione dell'Ufficio di Polizia Urbana, l'attestazione dell'avvenuto pagamento del canone tiene luogo al rilascio della concessione.

5.- Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di concessione che verrà rilasciato a sanatoria. In tal caso, oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare comunicazione dell'occupazione al competente Ufficio Comunale anche a mezzo fax o telegramma entro le ore 12.00 del primo giorno lavorativo successivo a quello in cui l'occupazione è iniziata. L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni di urgenza. In caso negativo, verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonchè quelle previste dal presente regolamento.

Art. 4

Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di concessione

1.- Le domande di occupazione sono assegnate all'ufficio competente per l'istruttoria e la definizione delle stesse.

2.- L'atto di concessione deve contenere:

- a) gli elementi identificativi della concessione di cui all'art. 3, co. 2;
- b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata la concessione;
- c) l'obbligo di corrispondere il canone di concessione;
- d) l'obbligo di osservare quanto previsto dall'art. 5 del presente regolamento;
- e) in caso di presentazione di più domande per la stessa area si terrà conto, in ordine di priorità:
 - della data di presentazione.
 - della richiesta dei titolari di negozi che chiedano la concessione sullo spazio antistante il negozio stesso per l'esposizione della merce.

3.- Costituisce pregiudiziale, causa ostativa al rilascio della concessione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti definitivi di carattere tributario ed extratributario.

In caso di denegato rilascio dell'autorizzazione o concessione, deve essere comunicata al richiedente la motivazione del provvedimento negativo.

Art. 5
Obblighi del titolare della concessione

1.- Il titolare della concessione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché quelle specificate nell'atto di concessione, ed, in particolare, ha:

- a) l'obbligo di eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio, o i beni pubblici in pristino al termine della concessione. In mancanza, vi provvede il Comune con addebito delle spese;
- b) l'obbligo di esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto che legittimi l'occupazione nonché la relativa attestazione di avvenuto pagamento del canone;
- c) l'obbligo di sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dell'occupazione;
- d) il divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione stessa. Può essere consentita la voltura della concessione, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale, previa domanda di cambiamento dell'intestazione;
- e) l'obbligo di versamento del canone alle scadenze previste.

Art. 6
Decadenza ed estinzione della concessione

1.- Sono causa di decadenza della concessione, ed impediscono il rilascio di altre concessioni salvo la regolarizzazione dei canoni in sofferenza:

- a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti nei termini previsti;
- b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso.

Art. 7
Modifica, sospensione e revoca della concessione

1.- L'Amministrazione Comunale, con atto motivato, in qualsiasi momento e per ragioni di pubblico interesse sopravvenute, può disporre la modifica, o la sospensione o la revoca della concessione rilasciata.

2.- La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto rapportato al periodo di mancata occupazione.

Art. 8
Rinnovo della concessione

1.- I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le concessioni temporanee possono essere prorogate.

2.- Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza della concessione in atto indicando la durata del rinnovo.

3.- Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga stessa e i motivi della richiesta.

4. Nel caso in cui venga richiesta la proroga dei termini di occupazione temporanea per un periodo complessivo superiore ad un anno ininterrotto, è necessaria la presentazione di un'istanza di rilascio di una nuova concessione.

5. Il mancato pagamento del canone per l'occupazione già in essere, ovvero di altri oneri a carico del concessionario, costituisce causa ostativa al rilascio del provvedimento di rinnovo.

Art. 9
Commercio su aree pubbliche

1.- Per le occupazioni dei posteggi per il commercio su aree pubbliche, la concessione del posteggio deve essere richiesta al Comune con la presentazione dell'autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività.

2.- Coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo, non sono obbligati a richiedere la concessione per l'occupazione e non sono soggetti al pagamento del canone.

Art. 10
Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1.- I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

- a) classificazione delle strade;
- b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari o in km;
- c) durata dell'occupazione;
- d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
- e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione ed alle modalità di occupazione.

2.- Le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono determinate con apposita deliberazione adottata nei modi di legge entro il termine di approvazione del bilancio annuale di previsione.

3.- Le tariffe unitarie, ove presentino frazioni decimali, sono sempre arrotondate all'unità superiore.

4.- Il versamento del canone ed eventuali accessori, se dovuti, è arrotondato alle 1.000 lire per difetto se la frazione è inferiore alle 500 lire, o per eccesso se è superiore.

5.- Le maggiorazioni e le riduzioni applicabili alla tariffa unitaria di base sono cumulabili fra loro.

6.- Le tariffe sono modificabili di anno in anno con apposita deliberazione da adottarsi entro i termini di approvazione del bilancio di previsione con validità dal 1° gennaio successivo.

Art. 11

Classificazione delle strade

1.- Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in due categorie, secondo l'elenco allegato al presente Regolamento, in base alla loro importanza, ricavata dagli elementi di centralità, intensità abitativa, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare.

2.- Alle strade appartenenti alla 1^a categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2^a categoria è ridotta in misura del 30 per cento rispetto alla 1^a.

Art. 12

Durata delle occupazioni

1.- Le occupazioni permanenti sono assoggettate al pagamento del canone "ad anno solare", indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.

2.- Le occupazioni temporanee sono assoggettate al pagamento del canone in base a tariffe giornaliere.

Art. 13
Modalità di applicazione del canone

1.- Il canone è commisurato alla occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari. Le occupazioni inferiori ad un metro quadrato o lineare si arrotondano per eccesso al metro quadrato o lineare e le frazioni di esso, oltre il primo, al metro quadrato o lineare superiore.

2.- Non è assoggettabile al canone l'occupazione fino a mezzo metro quadrato o lineare.

3.- Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone, espressa in metri quadrati, è quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che le contiene.

Nel caso di impianti di distribuzione carburanti, il canone di concessione versato per l'occupazione di sottosuolo con cisterne e/o serbatoi interrati comprende anche le occupazioni di suolo pubblico limitatamente alle sole colonnine montanti di erogazione.

4.- Le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi sono assoggettate ad un canone commisurato al numero complessivo delle relative utenze, risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente, per la misura unitaria di tariffa pari a L. 1.500.= per ciascun utente, con un minimo di canone annuo ad azienda di L. 1.000.000.=. Il suddetto canone è rivalutabile annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31/12 dell'anno precedente.

Il criterio di applicazione del suddetto canone potrà essere rideterminato nei termini previsti per le modifiche al presente Regolamento.

5.- Le superfici eccedenti i 1.000 mq. per le occupazioni sia temporanee che permanenti sono calcolate in ragione del 10%.

Art. 14
Soggetto passivo

1.- Il canone è dovuto dal titolare della concessione o dall'occupante di fatto. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

2.- Nei casi di uso comune è tenuto al pagamento del canone ciascuno dei titolari dell'occupazione in solido.

Art. 15
Coefficients tariffari

1.- Per le occupazioni di suolo pubblico, soprassuolo e sottosuolo sia a carattere permanente sia a carattere temporaneo è prevista una tariffa-canone ordinaria determinata con apposita deliberazione.

2.- Alla tariffa ordinaria di cui al co. 1, cui si attribuisce un "coefficiente 1,00", si applicano coefficienti di aumento o di riduzione riferiti alle diverse fattispecie di occupazione come segue:

<u>tipologia di occupazione</u>	<u>coefficiente</u>
a) occupazioni permanenti o temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia	0,30
b) occupazioni permanenti o temporanee di suolo e spazi sovrastanti e/o sottostanti con esclusione degli impianti per l'erogazione di pubblici servizi e degli impianti per la distribuzione di carburanti.	0,60
c) occupazioni del sottosuolo da parte di distributori di carburanti con cisterne e serbatoi	0,30
d) occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti con concessione per posto fisso, da pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti	0,10
e) occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti non titolari di concessione per posto fisso	0,20

Art. 16
Esenzioni

1.- Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni che non si protraggono per più di sessanta minuti;
- b) le occupazioni per i parcheggi e gli accessi carrabili (passi carrabili);
- c) le occupazioni con tende fisse o retrattili;
- d) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, dagli Enti Pubblici di cui all'art. 87, co. 1, lettera c, T.U.I.R. (D.P.R. 22/12/1986, n. 917) per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- e) le tabelle indicative delle stazioni, delle fermate, degli orari dei servizi pubblici di trasporto, le aste delle bandiere, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale e gli orologi pubblici, anche se contenenti messaggi pubblicitari, e comunque i mezzi pubblicitari di qualunque tipo, già assoggettati alla relativa

imposta ai sensi del D.Lgs. 15/11/93 n. 507, capo I° e successive modificazioni ed integrazioni;

- f) le occupazioni effettuate dai partiti politici, dalle organizzazioni sindacali, dalle associazioni politiche, culturali, filantropiche e religiose e da ogni altra associazione non avente fine di lucro;
- g) le occupazioni effettuate in occasione di spettacoli viaggianti e circensi;
- h) le occupazioni effettuate da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- i) le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- j) le occupazioni effettuate con balconi, verande, bow windows e simili infissi di carattere stabile;
- k) le occupazioni con griglie, lucernai e vetrocementi;
- l) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o di ricorrenze civili e religiose;
- m) le occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a un giorno;
- n) le occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purchè non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- o) le occupazioni per operazioni di trasloco o di manutenzione del verde (es.: potatura alberi) con mezzi o scale meccaniche o automezzi operativi, di durata non superiore a un giorno;
- p) le occupazioni permanenti o temporanee di spazi sovrastanti e/o sottostanti il suolo con impianti a fune e simili per il trasporto di merci e persone;
- q) le occupazioni realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi;
- r) occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- s) occupazioni per le quali viene autonomamente corrisposto un canone concordato in sede di convenzione con i concessionari e stipulato per le singole fattispecie (es.: parcheggi privati - mercati coperti - impianti pubblicitari, ecc.).

Art. 17 Riduzioni

1.- Per le occupazioni temporanee si applica una riduzione del 50% per ogni giornata eccedente il 15° giorno.

2.- La medesima riduzione del 50% si applica per le occupazioni temporanee che si verificano con carattere ricorrente, il cui canone viene riscosso mediante convenzione, con cui all'atto del rilascio dell'autorizzazione all'occupazione il concessionario è tenuto a sottoscrivere un documento-quietanza a fronte del pagamento anticipato della somma dovuta per l'intero periodo di occupazione. Il suddetto pagamento, anche se effettuato a rate secondo le modalità rateali di cui al precedente art. 31, comma 1, non consente la restituzione, ovvero la sospensione del pagamento del canone nel caso in cui, per fatto imputabile al concessionario, l'occupazione abbia avuto durata inferiore a quella prevista dall'atto di autorizzazione.

Art. 18

Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1.- Per le occupazioni permanenti, il cui canone deve essere corrisposto "ad anno solare" ai sensi del precedente art. 12, il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito all'atto del rilascio della concessione, la cui validità è condizionata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

2.- Per le annualità successive a quella della concessione, il versamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno. Se tale data cade in giorno festivo, il versamento deve essere effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

3.- Il versamento del canone deve essere effettuato su conto corrente postale appositamente istituito intestato al Comune o al suo concessionario in caso di gestione in concessione. E' ammesso il versamento su apposito conto corrente bancario intestato al Comune o al concessionario ove il relativo servizio sia stato istituito.

4.- Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione. Per le occupazioni diverse da quelle realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, di cui all'art. 63, comma 2, lett. f) del D. Lgs. n° 446/97, modificato dall'art. 18, 1° comma, punto 5) della Legge 23.12.1999, n° 488, è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate bimestrali anticipate (scadenti rispettivamente il 30/04 - 30/06 - 31/08 - 31/10 di ogni anno) qualora l'importo annuo dovuto sia superiore a lire un milione.

Art. 19

Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1.- Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione, con le modalità previste nel precedente art. 18.

2.- Se trattasi di concessioni per "occupazioni ricorrenti", rilasciate cioè per periodi ben individuati, anche a carattere stagionale, che si ripetono, il versamento può essere effettuato in quattro rate di pari importo con le modalità e le scadenze di cui al co. 4 del precedente art. 18.

Art. 20
Riscossione coattiva

1.- La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alla scadenza fissate nel presente Regolamento avviene:

- a) mediante procedura di cui alla Legge 28/01/1988, n. 43;
- b) mediante il sistema dell'ingiunzione di cui al R.D. 14/04/1910, n. 639.

2.- In caso di affidamento a terzi del servizio di riscossione, il procedimento di riscossione coattiva, indicato del precedente co. 1, è svolto dal concessionario incaricato della gestione stessa del servizio.

3.- Le spese materialmente sostenute per l'emissione dell'atto relativo alla procedura coattiva di recupero saranno addebitate all'utente.

Art. 21
Sanzioni

1.- Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa, nella misura minima pari al canone di concessione e non superiore al doppio del canone stesso, con l'osservanza delle norme contenute nelle Sezioni I e II del Capo I della legge 24/11/1981, n. 689, salvo quanto previsto nei successivi commi e fatte salve le sanzioni previste dal Codice della Strada.

2.- La sanzione è irrogata dal funzionario responsabile.

3.- Le occupazioni di suolo pubblico o di aree e spazi pubblici prive della necessaria concessione sono punite, salvo il pagamento del canone, con l'applicazione delle sanzioni di cui al co. 1. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'art. 19 del presente Regolamento.

Art. 22
Disposizioni finali e transitorie

1.- L'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche disciplinato dal presente Regolamento decorre dal 1° gennaio 1999.

2.- L'accertamento e la riscossione della T.O.S.A.P., i cui presupposti di imposizione si siano verificati anteriormente alla data dalla quale nei confronti dei singoli soggetti passivi ha effetto l'abolizione del tributo, continuano ad essere effettuati, anche dopo il 1° gennaio 1999, dall'Ufficio competente.

Classificazione delle vie e piazze comunali

Ai fini dell'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il territorio comunale è suddiviso in due categorie, come da elenco sottoriportato:

<u>Denominazione</u>	<u>lungh. ml.</u>	<u>% in 1^a cat.</u>	<u>% in 2^a cat.</u>
Acquedotto via	140	39%	61%
Alnicco via	410	83%	17%
Anemoni via degli	65	100%	-----
Angoris via	345	-----	100%
Antonio via San	170	100%	-----
Ara via	-----	-----	non Com.
Armentarezza via	1.320	-----	100%
Asilo via dell'	130	100%	non Com.
Betulle via delle	450	100%	-----
Botto via F.lli	210	77%	23%
Braida Grande via	-----	-----	non Com.
Bressana via della	620	100%	non Com.
Brugnul c.li via	480	65%	35%
Buret via del	450	100%	-----
Caduti e dispersi			
in guerra P.za		100%	-----
Canciani V. via	350	100%	-----
Canin m.te via	230	100%	-----
Carbonaria via	500	20%	80%
Casello via del	-----	-----	non Com.
Castagni via dei	380	100%	-----
Castellerio via	1065	100%	-----
Castello via del	150	100%	-----
Chialminis via	330	13%	87%
Citon via del	880	-----	100%
Chuc via del	295	-----	100% non
C.			
Cividina via	1.030	15%	85%
Coda via della	710	53%	47%
Cioglians m.te via	140	100%	-----
Colesat via del	525	87%	13%
Colombatti via	535	33%	67% non
C.			
Colugna via	1.230	100%	-----
Comugne via	670	14%	86%

Cormor	via del	680	33%	67%
Cotonificio	via	280	100%	-----
Cuel dal Pan	via	995	22%	78%
Di Sopra	via	310	27%	73%
Divisione Julia	via	790	72%	28%
Doidis	via	145	100%	-----
Domenico S.	via	330	87%	13%
Durigon	piazza		100%	-----
Ellero	piazza		100%	-----
Faggi	via dei	245	100%	-----
Fiordalisi	via dei	95	100%	-----
Floriano S.	via	320	83%	17%
Fontana	via della	850	24%	76%
Fontanabona	via	1.975	40%	60%
For	piazza dal		100%	-----
Fortuna	via della	280	100%	-----
Freschi C.	via	380	100%	-----
Fruch	via	85	100%	-----
Garibaldi	via	260	100%	-----
Gelsi	via dei	540	2%	98%
Giardini	via dei	125	100%	-----
Grauzaria	via M.te	130	100%	-----
Griis	via	220	-----	100%
Libertà	piazza		100%	-----
Liola c.li	via	365	-----	100%
Madonna della Tavella	via	570	33%	67%
Mangart m.te	via	115		non Com.
Manzoni A.	via	140	100%	-----
Maran b.go	via	360	33%	67%
Margherite	via delle	490	100%	-----
Marolins	via	1.790	46%	54%
Matajur m.te	via	385	100%	-----
Matteotti G.	piazza		100%	-----
Mauro S.	via.	685	54%	46%
Missio	via dei	95	100%	-----
Modoletto	via	1.470	12%	88%
Morars	via dei	335	100%	-----
Motta	via della	455	90%	10%
Nariutti	via dei	505	75%	25%
Nievo I.	via	-----	-----	non Com.
Novembre IV	via	310	92%	8%
Olmi	via degli	220	100%	-----

Orgnani	via degli	420	64%	36%
Orti	via degli	470	91%	9%
Parco	via del	260	100%	-----
Pasco	via del	-----	-----	non Com.
Pazzano (lat.)	via	140	100%	-----
Pecoi	via	270	100%	-----
Percoto C.	via	290	83%	17%
Peressotti b.go	via	610	80%	20%
Perlada	via	190	26%	74%
Pertoldi salita	via	195	80%	20%
Pietra	via della	220	100%	non Com.
Pini	via dei	430	100%	non Com.
Pioppi	via dei	695	-----	100%
Pistocchia,	via	230	100%	-----
Plaino	via	1.090	77%	23%
Platani	via dei	2.035	100%	-----
Pozzi	via dei	185	52%	48%
Prati	via dei	330	-----	100%
Primule	via delle	115	100%	-----
Querce	via delle	260	100%	-----
Riolo	via	190	100%	-----
Rizzani	via dei	1.200	50%	50%
Roccolo	via del	-----	-----	non Com.
24 Febbraio	45 via	220	100%	-----
Serbatoio	via del	260	100%	-----
Silvestro S.	via	45	100%	-----
Spissul	via del	235	-----	100%
Sottocolle	via	980	5%	95%
Suttian	via	70	100%	-----
Tesa	via della	90	11%	89%
Torreano	via	590	42%	58%
Trevisani	vicolo	30	100%	-----
Vanelis	via	920	36%	64%
Verdi G.	via	100	100%	-----
Viali	via dei	1.490	25%	75%
Vigne	via delle	155	100%	-----
Villa	via della	315	100%	16%
Viole	via delle	125	100%	-----
Viottis	via	340	-----	non Com.
Zampis	via	670	89%	11%
Zorutti P.	via	360	59%	51%

C.O.S.A.P.

INDIVIDUAZIONE DI FATTISPECIE DI OCCUPAZIONI

OCCUPAZIONI PERMANENTI

1. Occupazione ordinaria del suolo comunale
2. Spazi riservati in via esclusiva e permanente al carico e scarico merci contraddistinti da apposita segnaletica e simili, nonché spazi riservati al parcheggio privato connessi allo svolgimento di una attività economica
3. Chioschi e simili adibiti alla somministrazione e vendita di beni e servizi, alla vendita di giornali e riviste (edicole), dehors, tavolini, sedie, ombrelloni connessi all'esercizio o allo svolgimento di una attività economica e simili
4. Ponteggi, attrezzature e materiali necessari all'effettuazione di lavori edili e simili
5. Occupazioni effettuate con cisterne e serbatoi interrati in genere e simili

IMPIANTI DI EROGAZIONE DI PUBBLICI SERVIZI

1. Occupazioni effettuate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto nell'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1. Occupazione ordinaria del suolo
2. Occupazione ordinaria del soprassuolo
3. Banchi di vendita e simili, con concessione per posto fisso, sia nelle aree mercatali che in altri luoghi pubblici;
4. Banchi di vendita e simili non titolari di concessione per posto fisso (precari)
5. Banchi di vendita e simili in occasione di fiere e festeggiamenti
6. Esposizione di merce all'esterno di negozi su appositi espositori o alla rinfusa e simili
7. Ponteggi, attrezzature e materiali necessari all'effettuazione di lavori edili, scavi, reinterri (comprese le occupazioni con i mezzi operativi) e simili
8. Dehors, ombrelloni, tavolini e sedie all'esterno di pubblici esercizi e simili.